

REGIONE ABRUZZO LEGGE N. 12 del 9 Febbraio 1996

FONTE : Bollettino Ufficiale N. 4 dell'8 Marzo 1996

Norme per la previsione e prevenzione dal rischio sismico. Collaborazione con il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 1

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività di previsione e prevenzione finalizzate alla protezione civile, considerato l'elevato rischio sismico al quale è sottoposto il proprio territorio, in attuazione della L.R. 72/93, artt. 20 e 22, riconosce la necessità di avvalersi della consulenza e della collaborazione di organismi pubblici specializzati nella ricerca e nello studio del rischio sismico.
2. A tale fine la Regione individua nel Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del Consiglio Nazionale delle Ricerche l'organismo idoneo a soddisfare le esigenze di cui al precedente comma 1, attraverso specifiche forme di collaborazione con le strutture regionali.

Art. 2

1. La consulenza e la collaborazione tra la Regione Abruzzo ed il GNDT/CNR hanno per oggetto la realizzazione di attività finalizzate a:
 - a) lo studio della pericolosità delle zone a rischio sismico;
 - b) lo studio della sismicità storica del territorio regionale;
 - c) lo studio della vulnerabilità delle strutture edilizie;
 - d) lo studio di una normativa sismica regionale, fatte salve le norme nazionali vigenti in materia;
 - e) la formazione e l'informazione.
2. Le attività di cui al comma precedente hanno come obiettivo la definizione di strategie finalizzate alla riduzione del rischio sismico nel territorio regionale.
3. A tal fine la Regione mette a disposizione del CNR/GNDT locali siti in L'Aquila idonei a garantire una stretta collaborazione ed integrazione tra le strutture di questi e quelle della Regione. L'uso di detti locali, considerata la gratuità delle prestazioni del personale del CNR/GNDT, è attribuito a titolo non oneroso per la durata delle attività di interesse regionale.
4. Le modalità di pratica attuazione delle attività di consulenza e collaborazione di cui alla presente legge verranno regolate attraverso la integrazione dello specifico protocollo d'intesa, già in essere, tra il GNDT e la Giunta regionale.

Art. 3

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 Febbraio 1996